



# **COMUNE DI SILANUS**

***PROVINCIA DI NUORO***

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE  
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE**

di cui alla L. 160/2019 – articolo 1 – commi 816-847

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

## **INDICE**

1. Oggetto del Regolamento
2. Presupposto
3. Soggetto obbligato
4. Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
5. Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione
6. Decadenza ed estinzione della concessione
7. Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
8. Gestione finanziaria
9. Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee
10. Occupazioni e pubblicità abusive
11. Dichiarazione
12. Criteri per la determinazione delle tariffe
13. Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee
14. Affissioni pubbliche
15. Canone di Occupazione nei Mercati
16. Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
17. Maggiorazioni
18. Riduzioni
19. Esenzioni
20. Pagamento del Canone
21. Attività di recupero di pagamenti irregolari
22. Ravvedimento operoso
23. Provvedimenti sanzionatori e definizione agevolata
24. Sanzioni accessorie
25. Rateizzazione provvedimenti
26. Compensazione crediti/debiti
27. Rimborsi
28. Compiti di vigilanza della Polizia Locale
29. Entrata in vigore
30. Norme transitorie e finali

ALLEGATO A – Classificazione delle strade e mappa

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. A decorrere dal 2021 sono istituiti nel Comune di SILANUS:

a. il **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione della TOSAP- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni.

b. il **Canone mercatale** per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 837 a 846 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione della TOSAP- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARI – Tassa rifiuti con tariffa giornaliera.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

## **Art. 2 – Presupposto**

1. Il presupposto del Canone si individua:

a) Nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e degli spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (ad esempio strade vicinali soggette a pubblico passaggio).

b) Nella diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, da chiunque effettuata a qualunque titolo tranne i casi di esenzione, mediante impianti installati:

1. su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
2. su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
3. all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

## **Art. 3 - Soggetto obbligato**

1. Il Canone di Occupazione è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio; nel caso

di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti obbligati in solido al pagamento del canone.

2. Il Canone Pubblicitario, in via principale, è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità o ancora il soggetto pubblicizzato.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

#### **Art. 4 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.**

1. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza avere ottenuto la concessione e avere pagato il relativo canone.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi nelle modalità previste dall'ente.

3. Gli uffici comunali di seguito elencati sono competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni secondo quanto disposto dai loro rispettivi regolamenti, previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente quantificato dall'ufficio tributi:

a) Ufficio tecnico e polizia locale: occupazioni suolo pubblico per lavori edili e installazioni impianti pubblicitari, passi carrabili e tutte le altre forme di occupazione permanenti;

b) Ufficio s.u.a.p.: occupazioni suolo pubblico per l'esercizio del commercio e assegnazioni dei posteggi ricorrenti presso i mercati;

c) Ufficio tributi: occupazione temporanee;

## **Art. 5 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione.**

1. Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione, essendo in difetto con il pagamento del relativo canone, non provveda a regolarizzare il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di messa in stato di mora da parte dell'Ufficio Tributi, oppure nel caso di gravi violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento, l'ufficio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione avrà titolo per procedere alla loro revoca.

2. In caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, si procederà alla restituzione del canone pagato in eccesso, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio pubblico occupato, o della rimozione dell'impianto pubblicitario, fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione o della autorizzazione per colpa del concessionario o dell'autorizzato, il Comune provvederà a trattenere il canone pagato a titolo di penale.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

5. Nel caso di rinuncia alla concessione di occupazione, se questa non è ancora iniziata, si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se invece l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

## **Art.6 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del suolo pubblico;

c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

### **Art.7 - Titorarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione e concessione non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

### **Art. 8 - Gestione finanziaria**

1. Le attività di quantificazione e riscossione del Canone vengono svolte ordinariamente da parte dell'Ufficio Tributi comunale.

2. A tal fine, l'Ufficio Protocollo provvede alla trasmissione delle istanze presentate dagli utenti, oltre che all'ufficio di competenza, anche all'Ufficio Tributi per la determinazione del relativo canone.

3. Una volta quantificato il canone, l'Ufficio Tributi procede alla sua trasmissione all'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione per la successiva comunicazione all'utente.

4. L'ufficio che ha rilasciato la concessione/autorizzazione procede alla sua trasmissione per conoscenza all'Ufficio Tributi;

5. L'ufficio Tributi, in seguito ai controlli effettuati sulla regolarità dei pagamenti, provvede alla trasmissione agli uffici che hanno rilasciato le concessioni/autorizzazioni di un elenco di tutti i contribuenti che non sono in regola, ai fini dei successivi provvedimenti di revoca.

### **Art. 9 - Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, a qualsiasi titolo effettuate, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, che abbiano durata non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno.

4. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui concessioni o autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono, incluse le occupazioni di aree per lo svolgimento di mercati ambulanti.

### **Art. 10- Occupazioni e pubblicità abusive.**

1. Sono abusive le occupazioni:

a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;

c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di sub-ingresso.

2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate con regolare atto di concessione e/o autorizzazione.

3. Le occupazioni e le pubblicità abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

4. Le occupazioni e le pubblicità abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

5. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, oppure effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

## **Art. 11 – Dichiarazione**

1. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c. le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

d. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

e. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

f. il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

2. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

3. Per ciò che concerne la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le date di scadenza previste, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro i medesimi termini.

6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità effettuata con insegne e cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili, nonché quella con veicoli, si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal trentesimo giorno precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Art. 12 - Criteri per la determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe del Canone di Occupazione sono determinate sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) superficie, espressa in metri quadrati;
- c) tipologia e finalità dell'occupazione;
- d) durata dell'occupazione;

2. L'unità minima di tassazione è individuata nel metro quadrato; le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le tariffe del Canone Pubblicitario sono determinate sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- c) tipologia dell'impianto (opaco o luminoso);
- d) durata del messaggio pubblicitario;
- e) natura del messaggio pubblicitario (commerciale o meno);

6. L'unità minima di tassazione è di trecento centimetri quadrati; le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, per eccesso al mezzo metro quadrato;

7. Per i mezzi bifacciali, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, si considera la superficie complessiva di essi; le eventuali maggiorazioni si applicano invece alle singole superfici.

8. Per i mezzi pubblicitari con più di due facce, o aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

12. Le maggiorazioni delle tariffe a qualunque titolo previste – sia per l'occupazione che per la pubblicità - sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili, tranne nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

### **Art. 13 - Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee.**

1. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati.

2. In caso di inizio in corso d'anno dell'occupazione e della diffusione del messaggio pubblicitario di natura permanenti, il canone annuale viene rapportato al periodo di occupazione e di diffusione del messaggio pubblicitario, espresso in giorni.

3. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadri.

4. In caso di occupazioni di durata inferiore all'intera giornata, il corrispettivo giornaliero viene rapportato alle ore di occupazione.

### **Art. 14 - Affissioni Pubbliche**

1. Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993.

2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale.

3. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

4. Per manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali si intendono i seguenti:

- a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato ed enti pubblici territoriali e che non rientrano tra le attività istituzionali degli stessi o la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo

di lucro;

c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

a) annunci mortuari.

Per il Comune di Silanus la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari è la seguente:

- 25 Spazi a muro cm.100 x 200 totale mq 50  
Destinati a manifesti elettorali e manifesti pubblicitari;
- 3 pannelli in lamiera destinati agli annunci mortuari;
- 2 bacheche a piantana per le comunicazioni istituzionali;

5. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.

6. Con delibera di Giunta Comunale è stabilita la tariffa base per l'affissione di ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100, per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa base è maggiorata del 50 per cento.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente all'affissione.

8. Le disposizioni previste per il Canone Pubblicitario si applicano, per quanto compatibili, anche alle affissioni pubbliche.

## **Art. 15 - Canone di Occupazione nei Mercati.**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Il canone è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

3. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

4. La tariffa per i titolari di occupazioni dei mercati che si svolgono con cadenza settimanale è prevista la riduzione della tariffa base del 40%;

5. Le tariffe sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

6. Le occupazioni sono permanenti se effettuate con strutture fisse al suolo per l'intero anno solare; sono temporanee se si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

7. Per le occupazioni nei mercati, da parte dei titolari di concessione, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione prevista dall'art. 18, comma 2, lett. b) del presente Regolamento.

8. I pagamenti dovuti a titolo di canone per le aree mercatali sono riscossi esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma Pago PA.

## **Art. 16 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (per i comuni oltre 20.000 abitanti 1,00)

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

### **Art. 17 - Maggiorazioni**

1. Le maggiorazioni previste dal presente articolo per l'occupazione e la pubblicità, effettuate anche abusivamente, sono sempre cumulabili e si applicano alla tariffa base.

2. Per le occupazioni ed esposizioni abusive è prevista la maggiorazione del canone del 50%;

3. Le tariffe base sulle seguenti occupazioni permanenti possono essere maggiorate, con provvedimento della Giunta, fino a un massimo del 150%;

4. Le tariffe base per le seguenti tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari possono essere maggiorate, con provvedimento di Giunta, fino a un massimo del 100%;

### **Art. 18 - Riduzioni**

1. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili, tranne nei casi specificamente previsti, e non si applicano in caso di occupazione e di pubblicità abusive.

2. Le tariffe base del Canone di Occupazione sono ridotte nelle seguenti misure:

- a) 80%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, religiose, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
- b) 50%, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente
- c) 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) 50%, per le occupazioni temporanee che superano i 30 giorni, mediante stipula di apposita convenzione e previa presentazione di domanda da parte dell'interessato e pagamento anticipato;
- e) 80%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
- f) 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati.
- g) 50% per i passi carrabili;
- h) 70% per occupazioni con tende fisse e retrattili;

3. Le riduzioni previste alle lettere a), b), c) del comma 2 sono singolarmente cumulabili con quella prevista alla lettera d), e si applicano sul prodotto finale.

4. Le tariffe base del Canone Pubblicitario sono ridotte delle seguenti percentuali:

- a) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

- d) 50 % per gli annunci mortuari;

## **Art. 19 - Esenzioni**

### **1. Sono esenti dal Canone di Occupazione:**

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui all'art. 73 (già art. 87), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti:

h) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;

i) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose legalmente riconosciute;

j) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie debitamente autorizzate;

k) Le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di un'ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;

l) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei fabbricati di civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsiasi attività commerciale;

m) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

## 2. Sono esenti dal Canone Pubblicitario:

a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune e relativi agli adempimenti di legge in materia di elezioni, referendum, tributi e di pubblica sicurezza e ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

b) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province

c) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

a) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

b) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

c) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

d) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

e) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

f) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

g) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

h) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

i) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

k) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

1) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

2) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

## **Art. 20 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone è effettuato prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, nei seguenti modi (salvo quanto previsto nell'art.15 c. 8) :

- direttamente presso la Tesoreria comunale;
- attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune;
- attraverso la piattaforma pagoPA;

2. La scadenza in unica soluzione per il versamento del canone è fissata al 31 marzo di ogni anno.

3. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate trimestrali anticipate (con scadenza 31 marzo; 30 giugno, 30 settembre), qualora il totale da pagare sia superiore a € 100,00;

4. Gli operatori commerciali, non titolari di posteggio fisso presso i mercati (spuntisti), devono versare il canone entro la fine del mese di riferimento sulla base delle presenze rilevate dagli agenti della polizia municipale;

5. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 5,00.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **Art. 21 – Attività di recupero di pagamenti irregolari e rimborsi**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applica la sanzione pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.

5. Non si procede all'attività di recupero per importi inferiori a € 10,00 per anno d'imposizione (comprensivi di canone, sanzioni ed interessi)

### **Art. 22 - Ravvedimento operoso**

1. L'operatore non in regola con i pagamenti, in analogia alla disciplina applicabile in materia di tributi locali, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente a quello del canone non versato, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale.

### **Art. 23 - Provvedimenti sanzionatori e definizione agevolata**

1. Le sanzioni e le indennità sono irrogate dal responsabile dell'Ufficio Tributi mediante emanazione di proprio provvedimento da notificare ai trasgressori.

2. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, è ammessa la definizione agevolata della controversia con il pagamento di un quarto della sanzione o indennità applicate, contestualmente all'intero canone dovuto.

### **Art. 24 - Sanzioni accessorie**

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

3. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

## **Art. 25 - Rateizzazione provvedimenti**

1. A seguito dell'attività di recupero dei versamenti omessi e irregolari, il responsabile dell'Ufficio Tributi può concedere la rateizzazione liquidate con avvisi di mora esecutivi, ingiunzioni, intimazioni, alle seguenti condizioni:

- a) presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere al giudice ordinario;
- b) contestuale adesione all'accertamento, con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento;
- c) pagamento per intero delle sanzioni irrogate, degli interessi liquidati e delle spese addebitate;
- d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

2. Per le dilazioni di pagamento si fa riferimento al regolamento generale delle entrate comunali art.23 approvato con deliberazione c.c. n 9 del 13.05.2020;

## **Art. 26 - Compensazione crediti/debiti.**

1. La compensazione dei crediti per Canone Unico Patrimoniale è consentita solo con debiti relativi allo stesso canone, previa esplicita autorizzazione.
2. Gli operatori non possono autonomamente compensare crediti e debiti, ma devono produrre apposita istanza di rimborso all'ufficio competente.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, nella comunicazione di accoglimento della richiesta, autorizza la compensazione indicando il debito sul quale effettuare il recupero.

## **Art. 27 - Rimborsi**

1. Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante richiesta formale, entro il termine di anni cinque dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento; il Comune provvede entro i successivi centottanta giorni.
2. Non si procede a **rimborsi** per importi inferiori a **€ 5,00** per anno d'imposizione.
3. Sulle somme rimborsate sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.

## **Art. 28 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale**

1. Il Comando di Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio tributi le forme di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate in difformità alle sue disposizioni e a quelle dettate dal Codice della Strada.

## **Art. 29 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2021

## **Art. 30 – Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2021.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della TOSAP e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativamente alle annualità pregresse.

## **ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione di cui all'art. 2, lett. a), nonché del Canone pubblicitario di cui al medesimo art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), le strade e le aree comunali sono suddivise in tre categorie, in ordine decrescente di importanza:

**1^ categoria** - Centro abitato - ZONA A del P.U.C. e vie principali : c.so Vittorio Emanuele, piazza Corte, piazza dei Mille, piazza Garibaldi, piazza Giardini, , piazza La Maddalena, piazza Santa Croce, piazza XX Settembre, Via Dante, via Adelaide, Via Amedeo, via Amsicora, Via Angioi, Via Ariosto, via Asproni, Vico Azuni, via F.lli Bandiera, via Cadorna, via Cairoli, via Cappellini, , via Carducci, via Carlo Alberto, , via Cavallotti, via Cavour via De Gasperi, , via Diaz, , via Duilio, via Ferrucci, , via Funtanedda, via Galliano, via Garibaldi, , via Giardini, , via Giau F., , via Lamarmora, , via Lepanto, via Mameli, via Mannu, via Manzoni, via Mascagni, , Via Menotti, via Mentana, Via Micca, via Montebello, via Monzambano, via Moro, via Municipio, via Nuova rione Funtana Ortu, via Pascoli via Petrarca, via Pompei, via Roma, via Sa Rocchitta, via Sassari, via Spanu, via Stazione, via Tevere, via Tola, via Umberto, vico Arimondi, vico Manara, vico Morosini, vico Parini, vico Pellico, vico San Martino, vico Scevola, vico Stazione, vico Tigellio, vico Toselli, vicolo chiuso A, vicolo Chiuso Regolo, vicolo Galilei.

**2^ CATEGORIA** – Centro abitato - Zona B e C del P.U.C.: piazza Gramsci, piazza Itria, piazza I Maggio Via Aielli, Via Amendola, via C. Battisti, via L. Bay, Via Belluno, via Berlinguer via Cagliari, via Carai via Calabria, via Carraghentu, via Cernaia, via Col di Lana, via Deledda, via Delrio, via Demontis, via Don Sturzo, via Eleonora, via Emilia Romagna, via Firenze, via Fiume, via Foscolo, via Gennargentu, via Genova, via Giau C., via Itria via Lazio, via Leopardi, via Liguria, Via Lombardi, via Lombardia, via Lussu, via Marconi, via Marghine, via Matteotti, via Milano, via Molise, via Monte Cimone, via Monte Grappa, via Monte Nero, via Napoli, via Nenni, via Nuoro, via Nuova I traversa via Bologna, via Nuova II traversa via Bologna, via Nuova III traversa via Bologna via Nuova Rione Caramarzos, via Nuova Rione San Giorgio, via Nuova zona 167, via Oristano, via Pasubio, via Piemonte, via Pinna, via Podgora, via Pola, via San Lorenzo, via Santa Sabina, via Sant'Antonio, via Sardegna, via Satta, via Sauro, via Sicilia, via Torino, via Toscana, via Toti, via Trento, via Trieste, via Umbria, via Veneto, via Venezia, via Volta, viale delle Rimembranze.

**3^ CATEGORIA** - Restante territorio comunale.